



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 22 maggio 2007 (23.05)
(OR. en)**

9848/07

FISC 82

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	16 maggio 2007
Oggetto:	Proposta di decisione del Consiglio che autorizza l'Austria a concludere con la Svizzera un accordo contenente disposizioni di deroga all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante.

All.: COM(2007) 251 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 15.5.2007
COM(2007) 251 definitivo

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza l'Austria a concludere con la Svizzera un accordo contenente disposizioni di deroga all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1) CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivazione e obiettivi della proposta**

Con lettera protocollata dal Segretariato generale della Commissione il 13 settembre 2005, l'Austria ha chiesto di essere autorizzata, a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE (attualmente articolo 396, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE), a concludere con la Svizzera un accordo contenente disposizioni fiscali di deroga all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), di detta direttiva.

A norma dell'articolo 396, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, il 1° marzo 2007 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dall'Austria e, con lettera del 6 marzo 2007, ha comunicato all'Austria che disponeva di tutte le informazioni che riteneva necessarie per valutare la richiesta.

- **Contesto generale**

L'accordo tra l'Austria e la Svizzera riguarda la costruzione di una centrale elettrica transfrontaliera sul fiume Inn tra Prutz (Austria) e Tschlin (Svizzera).

L'accordo prevede che in Svizzera non venga applicata l'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni di beni destinati alla costruzione e al funzionamento della centrale, facilitando così le formalità alla frontiera. Allo stesso modo, i beni importati in Austria per impieghi inerenti alla centrale non saranno assoggettati all'IVA austriaca.

In circostanze normali, l'importazione di beni in Austria costituisce un'operazione imponibile soggetta ad IVA. Tuttavia, al fine di ottenere dalla controparte svizzera vantaggi analoghi, l'Austria, come parte contraente, ha convenuto di non assoggettare all'imposta le importazioni relative alla centrale transfrontaliera. Si considera comunque che l'importazione di tali beni sarà effettuata soltanto da soggetti passivi aventi diritto alla detrazione totale, i quali avrebbero in ogni caso diritto a detrarre l'IVA sulle importazioni da loro effettuate.

- **Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

Il Consiglio ha già in diverse occasioni autorizzato gli Stati membri a concludere con paesi terzi confinanti accordi contenenti, tra l'altro, disposizioni fiscali simili a quelle proposte nel presente caso.

- **Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione**

Non pertinente.

2) CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

- **Consultazione delle parti interessate**

Non pertinente.

- **Ricorso al parere di esperti**

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

- **Valutazione dell'impatto**

La presente proposta di decisione mira ad autorizzare l'Austria a concludere un accordo con la Svizzera al fine di non tassare le importazioni in Austria di beni relativi ad una centrale transfrontaliera, in modo da ottenere dalla Svizzera vantaggi analoghi per i beni importati in Svizzera.

Data la portata molto limitata della deroga e visto che gli importatori, con il sistema normale, avrebbero diritto alla detrazione totale dell'IVA pagata all'importazione, l'impatto sarebbe trascurabile.

3) ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- **Sintesi delle misure proposte**

Autorizzare l'Austria a concludere con la Svizzera un accordo contenente disposizioni di deroga alla direttiva 2006/112/CE relativamente alla tassazione delle importazioni connesse ad una centrale elettrica transfrontaliera.

- **Base giuridica**

Articolo 396 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.

- **Principio di sussidiarietà**

La proposta è di competenza esclusiva della Comunità. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Principio di proporzionalità**

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per le ragioni che seguono.

La presente decisione riguarda un'autorizzazione concessa a uno Stato membro su sua richiesta e non costituisce un obbligo.

Tenuto conto del campo di applicazione estremamente limitato della deroga, la misura particolare è commisurata all'obiettivo perseguito.

- **Scelta dello strumento**

Strumento proposto: altri.

Altri mezzi non sarebbero adeguati per le ragioni seguenti.

A norma dell'articolo 396 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, la deroga alle norme IVA comuni è possibile soltanto

con l'autorizzazione del Consiglio che delibera all'unanimità su proposta della Commissione. Una decisione del Consiglio è l'unico strumento idoneo, poiché può essere indirizzata ai singoli Stati membri.

4) INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio comunitario in quanto, in ogni caso, con il sistema normale gli importatori avrebbero diritto alla detrazione totale dell'IVA pagata all'importazione.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza l'Austria a concludere con la Svizzera un accordo contenente disposizioni di deroga all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto¹, in particolare l'articolo 396,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 396, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro a concludere con un paese terzo un accordo che contenga deroghe a detta direttiva.
- (2) Con lettera protocollata dal Segretariato generale della Commissione il 13 settembre 2005, l'Austria ha chiesto di essere autorizzata a concludere con la Svizzera un accordo relativo ad una centrale elettrica transfrontaliera sul fiume Inn tra Prutz (Austria) e Tschlin (Svizzera).
- (3) In conformità all'articolo 396, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CEE, la Commissione, con lettera del 1° marzo 2007, ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dall'Austria. Con lettera del 6 marzo 2007, la Commissione ha comunicato all'Austria che disponeva di tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare la richiesta.
- (4) L'accordo contiene disposizioni in materia di IVA che derogano all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda i beni importati in Austria per la centrale transfrontaliera. Tali importazioni di beni dalla Svizzera in Austria da parte di soggetti passivi aventi diritto alla detrazione totale non saranno assoggettate ad IVA, al fine di ottenere dalla Svizzera un regime analogo per i beni importati dall'Austria in Svizzera.

¹ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2006/138/CE (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 92).

- (5) La deroga pertanto non avrà effetti negativi sulle risorse proprie delle Comunità europee derivanti dall'imposta sul valore aggiunto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'Austria è autorizzata a concludere con la Svizzera un accordo contenente disposizioni di deroga alla direttiva 2006/112/CE relativamente alla costruzione, alla manutenzione, al rinnovo e al funzionamento di una centrale elettrica transfrontaliera sul fiume Inn tra Prutz (Austria) e Tschlin (Svizzera).

Le disposizioni fiscali di deroga previste dall'accordo sono definite nell'articolo 2.

Articolo 2

In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/112/CE, le importazioni di beni dalla Svizzera in Austria effettuate da soggetti passivi aventi diritto alla detrazione totale non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto se i beni sono utilizzati per la costruzione, la manutenzione, il rinnovo e il funzionamento della centrale elettrica transfrontaliera di cui all'articolo 1.

Articolo 3

L'Austria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio
Il presidente*